



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 134

OGGETTO: DEFINIZIONE VALORI DA ASSEGNARE ALLE AREE EDIFICABILI INDIVIDUATE DAL P.R.G.C. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto addì quindici del mese di novembre** alle ore 17:45 nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	AMBROGGIO Giulio	Sindaco	X	
2.	FROSSASCO Alessandra	Assessore	X	
3.	CAMERA Edilio	Assessore	X	
4.	LIBERTI Laura Domenica	Assessore	X	
5.	LOVERA Michele	Assessore	X	
6.	TESIO Paolo	Assessore	X	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale: **BACCHETTA Carmelo Mario**.

Il Sindaco **AMBROGGIO Giulio** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Paolo Tesio

Premesso che:

- L'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i. istituisce l'imposta unica municipale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- Ai sensi dell'art. 1 comma 669 della L. n. 147/2013 e s.m.i. il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU;
- L'art. 1 comma 703 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che l'istituzione della IUC lasci comunque salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- Con riguardo all'IMU, l'art. 13, comma 2 del D.L. 06.12.2011 n. 201, "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito in legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i., stabilisce che "*l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili*" e che restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/92.
- L'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto 504/1992 (integrato dall'art. 36, comma 2 della Legge 248 del 2006) stabilisce che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- L'art. 13, comma 3 del D.L. 06.12.2011 n. 201 sopra citato cita: "*La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs 504 del 1992*".
- L'art. 5, del D.Lgs. 504/1992 ha stabilito che la base imponibile dell'area fabbricabile alla quale applicare l'aliquota d'imposta, è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- Al fine di conseguire una equa ripartizione del carico fiscale tra tutti i cittadini e di agevolare i contribuenti nella definizione del valore di riferimento, con provvedimento della Giunta comunale n. 717 del 02.12.1996 venivano definiti i valori delle aree fabbricabili comprese nello strumento urbanistico in quel momento vigente;
- Con successivi provvedimenti, venivano più volte aggiornati e ridefiniti i valori predetti;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 20/04/2017, venivano definiti i valori per l'anno 2017;
- Ritenuto di confermare i valori indicati nella citata deliberazione n. 23 del 20/04/2017 anche per l'anno 2018;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Dato atto che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2018 i valori indicati nell'allegato A), dando atto che gli stessi costituiscono riferimento per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Successivamente, con separata votazione palese, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
AMBROGGIO Giulio

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)